

A.R.S.A.C.

Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese

Viale Trieste, 93

Cosenza

GESTIONE STRALCIO ARSSA – Art. 1 bis, L.R. n. 5 del 12.02.2016

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n° 220/05 del 04 OTT. 2016

Oggetto: Assegnazione di parte dell'unità fondiaria n. 386 sita nel fondo "Vermica Frasso Saletta" in agro di Isola di Capo Rizzuto (KR), in favore del sig. Pugliese Vincenzo, a norma degli artt. 3 e 4 della L.R. n. 10\2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Direttore Generale

Assistito dal Dirigente del Settore Amministrativo presso la sede dell'Azienda, assume la seguente deliberazione.

Premesso che:

- Con L.R. n. 66\2012 viene istituita l'ARSAC;
- Con deliberazione della Giunta Regionale n. 461 del 09.12.2013 l'Ing. Italo Antonucci è stato nominato Direttore Generale dell'ARSAC;
- Con deliberazione n. 2 del 03.02.2016 il Direttore Generale, nelle more dell'approvazione da parte del Consiglio Regionale della Calabria, ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2016 e con deliberazione n. 3 del 03.02.2016 ha autorizzato la gestione in via provvisoria del bilancio di che trattasi, che è limitata all'assorbimento delle obbligazioni già assunte delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali, tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'azienda;
- Con deliberazione n. 41\DG del 05.06.2014 al Dr. Maiolo è stato affidato ad interim il Settore Amministrativo dell'ARSAC;
- Con L.R. n. 5\2016 è stata istituita la Gestione Stralcio ARSSA incardinata in ARSAC;
- Con delibera n. 4 del 10.02.2016 il Direttore Generale, ha istituito in ARSAC la Gestione Stralcio ARSSA.

Considerato:

- che con L.R. n. 10/2000, successivamente modificata dalle leggi regionali n. 7/2001, n. 18/2003 e n. 5/2016, sono previste le modalità di alienazione dei terreni della riforma;

- che con atto modificativo del 21/05/2008 l'unità fondiaria n. 386 di Isola di Capo Rizzuto è rientrata nella disponibilità dell'Ente per espressa rinuncia da parte dell'erede subentrante sig.ra Riillo Franceschina.

Ritenuto:

- che con istanza pervenuta all'Ente il 28/05/2014 (prot. n. 978), il sig. Pugliese Vincenzo, nato a Crotona il 10/10/1990 e residente a Isola di Capo Rizzuto (KR), ha chiesto l'acquisto di parte dell'unità fondiaria n. 386 di Isola di Capo Rizzuto;
- che con nota n. 3104 del 28/06/2016 l'Ufficio Fondiario di Crotona ha espresso parere favorevole all'attribuzione della particella n. 623 (ex 460) del foglio n. 14 di Isola di Capo Rizzuto, facente parte dell'unità fondiaria n. 386, in favore del sig. Pugliese Vincenzo;
- che in data 01/09/2016 il sig. Pugliese Vincenzo ha dichiarato di essere in possesso del suddetto terreno da almeno cinque anni dalla data della domanda di acquisto e precisamente dall'anno 2009;
- che il comune di Isola di Capo Rizzuto ha certificato in data 08/06/2016 (CDU n. 72-2016) che, nel vigente strumento urbanistico comunale, la particella n. 623 del foglio n. 14, ricade in Zona Agricola;
- che in data 02/03/2016 (prot. n. 3183/16) il comune di Isola di Capo Rizzuto ha attestato che il sig. Pugliese Vincenzo: *"provvede alla coltivazione dei fondi in suo possesso"*;
- che in data 01/06/2016 il suddetto richiedente ha dichiarato di essere proprietario di terreni per un totale di ha 2.93.06 e di non essere proprietario né enfiteuta di altri fondi rustici;
- che per quanto sopra esposto, soprattutto per il fatto che la richiesta di attribuzione interessa un terreno agricolo posseduto da più tempo senza titolo dall'istante, non si fa luogo all'accertamento previsto dall'art. 3, punto 3 della L.R. 10/2000, in quanto trattasi di situazione già consolidata prevista dalla norma di interpretazione autentica di cui alla L.R. 7/2001, anche perché per il richiedente, essendo proprietario di altri terreni, tale assegnazione si configura come ampliamento degli appezzamenti già posseduti;
- che in data 01/09/2016 il sig. Pugliese Vincenzo ha dichiarato di impegnarsi a pagare un indennizzo risarcitorio per utilizzo sine titolo del suddetto terreno, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lettera b, punto 6, della L.R. n. 5/2016, di modifica della L.R. n. 10/2000;
- che in data 01/09/2016 il sig. Pugliese Vincenzo ha dichiarato:
 - "1) di non avere diritto e, comunque, di rinunciare integralmente e definitivamente a qualunque indennità o premio possa spettargli, per qualsiasi titolo, relativamente alle migliorie apportate al suddetto immobile fino al momento dell'acquisto, ad eccezione di quelle che verranno determinate dalla Commissione stima prevista dalla L.R. n. 10/2000 e che saranno detratte dal valore di stima degli immobili.
 - 2) di obbligarsi a tenere indenne codesta Agenzia da qualunque richiesta venisse avanzata da terzi per indennità o premi relativamente alle dette migliorie che da tali terzi fossero state, eventualmente, realizzate sull'immobile in oggetto; pertanto ove, in ipotesi, venissero avanzate richieste in tal senso, il sottoscritto si obbliga a provvedere egli medesimo

direttamente al soddisfacimento di detti terzi restando impegnato a fare tutto quanto necessario onde evitare che codesta Agenzia sia richiesta del pagamento.”.

Tanto premesso e considerato:

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente proponente;
Acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Servizio Finanziario;
Acquisito il parere di regolarità amministrativa e di legittimità espresso da Dirigente del Settore Amministrativo.

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa:

- di vendere, con atto notarile al sig. Pugliese Vincenzo, nato a Crotona il 10/10/1990 e residente a Isola di Capo Rizzuto (KR), secondo quanto previsto dagli artt. 3 e 4 della L.R. 10/2000 e successive modifiche ed integrazioni, parte dell'unità fondiaria n. 386 sita nel fondo "Vermica Frasso Saletta" in agro di Isola di Capo Rizzuto, in catasto al foglio n. 14, particella n. 623 di ha 2.25.65, al prezzo di € 6.769,00 (euro Seimilasettecentosessantanove\00) attribuito in data 27\06\2016 ed approvato con verbale della Commissione di Valutazione del 01\08\2016, sulla base dei valori di mercato, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1 lettera b, punto 2 della L.R. 5/2016, importo, (oltre spese di istruttoria tecnica, legale ed amministrativa e indennizzo risarcitorio) da recuperare in 30 (trenta) annualità costanti e posticipate, al tasso di riferimento fissato dalla Commissione dell'Unione Europea in vigore al momento della stipula dell'atto di compravendita, così come stabilito dalla L.R. n. 18 del 30\10\2003;
- di incassare al momento della stipula dell'atto di compravendita le seguenti somme:
 - * € 169,22 (saldo istruttoria pratica);
 - * € 338,45 (indennizzo risarcitorio);
- di trasmettere n. 2 copie in originale del presente provvedimento al Coordinamento Fondiario della Gestione Stralcio ARSSA per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente proponente
(**Dr. Bruno Maiolo**)

Il Dirigente del Settore Amministrativo
(**Dr. Bruno Maiolo**)

Il Direttore Generale
(**Ing. Italo Antonucci**)

Il responsabile dell'Ufficio Bilancio, ai sensi della L.R. n° 8 del 04 febbraio 2002, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Il Responsabile dell'Ufficio Bilancio
(**Dr.ssa Emerenziana Malavasi**)

Il Dirigente proponente
(**Dr. Bruno Maiolo**)

Il Dirigente del Settore Amministrativo
(**Dr. Bruno Maiolo**)

Il Direttore Generale
(**Ing. Italo Antonucci**)



L'avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all'albo dell'ARSAC in data 04 OTT. 2016 sino al 18 OTT. 2016